

Delibera della Giunta Regionale n. 385 del 02/09/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 10 - UOD Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 21, 25 E 89 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.R.A.E.), DELLA NUOVA DELIMITAZIONE DEL COMPARTO ESTRATTIVO "C06BN_01", IN COMUNE DI PONTELANDOLFO (BN), GRUPPO MERCEOLOGICO 7 - CALCARE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle UU.OO.DD. 53 08 10 e 53 08 07 e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dalla Direzione Generale 53 08 a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- la Regione Campania, con la L.R. n.54/1985, modificata ed integrata dalla L.R. n.17/1995, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3°comma dell'art. 2 del R.D. n.1443/1927;
- con Ordinanza n. 11 del 07/06/2006, il Commissario ad Acta ha approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Campania e con successiva Ordinanza n. 12 del 06/07/2006 sono state apportate rettifiche alla predetta Ordinanza;
- con Delibera n. 494 del 20/03/2009, la Giunta Regionale ha proceduto alla perimetrazione conclusiva dei comparti estrattivi nella provincia di Benevento, escludendo quello rientrante nel territorio del comune di Pontelandolfo, identificato con la sigla C06BN-01, in quanto comprendente aree boschive, ai sensi dell'art.14 della L.R. n.11/1996;
- la predetta Delibera è stata impugnata in data 05/09/2009 dalla LA.I.F. srl dinanzi al TAR Campania, che ha accolto il ricorso con la sentenza n.3156/2011 sul presupposto che sull'area corrispondente al comparto C06BN-01 "...non insiste un bosco nel senso fatto proprio dal legislatore regionale...non sussistendo una copertura arborea a densità piena...";
- la suddetta sentenza del TAR Campania ha annullato, quindi, la Delibera n.494/2009 per la parte in cui è stato escluso il comparto C06BN-01;
- l'Avvocatura Regionale, con D.D. n.565 del 27/09/2011, ha disposto di prestare acquiescenza alla sentenza n. 3156/2011 del TAR Campania;
- la Giunta Regionale della Campania, con la Delibera n. 816/2011, ha approvato la delimitazione del comparto estrattivo C06BN-01 nel comune di Pontelandolfo, in esecuzione della predetta sentenza del TAR Campania;
- a seguito della procedura di attivazione del comparto, il Genio Civile di Benevento ha riconosciuto alla LA.I.F. srl la legittimazione alla coltivazione, con provvedimento n. 651902 del 05/09/2012;

PRESO ATTO che:

- parte dell'area del comparto C06BN-01 è interessata da un progetto presentato dalla R.E.C. s.r.l., per la costruzione di un impianto idroelettrico, finalizzato allo sfruttamento delle acque della diga di Campolattaro per la produzione di energia elettrica;
- in particolare, nel progetto è prevista una galleria di servizio che attraversa l'area del comparto;
- il progetto ha già ottenuto i pareri favorevoli della Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente, della Commissione VIA regionale con D.D. n.105 del 16/07/2014 della U.O.D. 52-05-07 Valutazioni Ambientali e Autorità Ambientale e la L.R. n.16/2014, art.1-comma 165, ne ha riconosciuto il valore di obiettivo strategico funzionale al perseguimento delle finalità programmatiche di politica energetica regionale e provinciale;
- porzione del comparto C06BN-01, per la quale non è stata manifestata la volontà di coltivazione, è interessata da un ricorso pendente dinanzi al TAR Campania, promosso dalla Sig.ra Albini Orazia, che ha chiesto, tra l'altro, l'annullamento della predetta Delibera n.816/2011, in quanto l'attività estrattiva impedirebbe l'attività imprenditoriale (coltivazione agricola associata all'allevamento di animali e affittacamere per brevi soggiorni e case per villeggiatura) che la ricorrente esercita sul fondo di sua proprietà;
- con nota acquisita al prot.reg. n.705379 del 23/10/2014, la LA.I.F. srl ha chiesto alla U.O.D. 53 08 10 Genio Civile di Benevento la riperimetrazione del comparto C06BN-01, proponendo l'esclusione dallo stesso delle particelle interessate dal progetto dell'impianto idroelettrico, che potrebbero determinare interferenze con l'attività estrattiva, e di quelle coinvolte dal predetto contenzioso, nonché l'inserimento delle aree esterne al confine nord, comprendenti anche superfici interessate da attività estrattive pregresse (cava abbandonata);
- l'istruttoria svolta dalla U.O.D. 53-08-10 Genio Civile di Benevento-Presidio di protezione civile e dalla U.O.D. 52-06-16 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali-Servizio Territoriale Provinciale di Benevento, per quanto di rispettiva competenza, ha avuto esito favorevole rispetto alla proposta di

modifica avanzata dalla LA.I.F. srl, sicchè la nuova perimetrazione del comparto C06BN-01 appare funzionale ad una corretta coltivazione e sistemazione ambientale dei luoghi;

CONSIDERATO che:

- il progetto dell'impianto idroelettrico ed il contenzioso pendente dinanzi al TAR promosso dalla Sig.ra
 Albini Orazia hanno rallentato le procedure per l'attivazione del comparto;
- l'unico soggetto ad aver manifestato la volontà di coltivazione del comparto estrattivo C06BN-01 è la Società LA.I.F. a r.I.;

RITENUTO che:

- escludendo dal comparto le particelle interessate dal progetto dell'impianto idroelettrico e quelle coinvolte dal contenzioso pendente dinanzi al TAR Campania vengono contemperate più esigenze pubbliche e private;
- l'inserimento nel comparto dell'intera superficie della cava abbandonata consente di perseguirne il recupero ambientale, in linea con gli obiettivi del PRAE;
- DATO ATTO che, per il Comune interessato, i termini previsti dall'art. 2, comma 10, della L.R. 54/1985 e ss.mm.ii., per apportare le necessarie e consequenziali correzioni alla strumentazione urbanistica comunale decorrono dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente atto;

RILEVATO che:

- l'attività di verifica tecnica ed amministrativa relativa alla riperimetrazione del comparto C06BN-01 è riportata nel documento conclusivo dell'istruttoria, denominato "Relazione riperimetrazione comparto estrattivo C06BN-01-Comune di Pontelandolfo-Provincia di Benevento", allegato al presente atto;
- la riperimetrazione proposta rispetta le condizioni dettate dall'art.21 delle Norme di Attuazione del PRAE:
- la stima di volumi estraibili dal comparto, come riportata nel citato allegato, sia pure resa in conformità a quanto previsto all'allegato f) del Piano Regionale delle Attività Estrattive, sarà oggetto di maggior dettaglio fin dalla presentazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto stesso (art.23 delle NN. di A.), dovendosi tener conto anche delle obbligatorie azioni di ricomposizione ambientale da realizzare a mezzo delle tecniche esecutive e metodologiche previste nel Regolamento di ingegneria naturalistica approvato con D.G.R. n.3417 del 12/07/2002 (art.61 delle NN.di A.);
- l'avvio delle procedure per l'attivazione del comparto C06BN-01, che porterà al rilascio delle dovute autorizzazioni, avverrà conformemente alla necessità di soddisfare il fabbisogno regionale in ragione della produzione di materiale secondo i criteri stabiliti dall'art.8, comma 2, delle NN. di A. del PRAE; VISTI:
 - a. il R.D. n.1443/1927:
 - b. la L.R. n.54/1985 e ss.mm.ii.;
 - c. il P.R.A.E., approvato con le Ordinanze del Commissario ad Acta n.11/2006 e n.12/2006;
 - d. la L.R. n.1/2008;
 - e. la Delibera della Giunta della Regione Campania n. 816/2011;

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1. di revocare la delibera n. 816/2011 con cui, per le motivazioni ivi riportate, la Giunta Regionale aveva provveduto ad approvare la delimitazione del comparto estrattivo C06BN_01 nel comune di Pontelandolfo (BN).
- 2. di approvare, ai sensi degli artt. 21, 25 e 89 delle Norme di Attuazione del P.R.A.E. la riperimetrazione del comparto C06BN-01 gruppo merceologico 7 calcare, avente un'estensione di mq. 51,349 come riportato nell'allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3. di dare atto che, in fase di progettazione, è consentita la modifica non sostanziale del perimetro del comparto al fine di tener conto dell'effettiva morfologia del luogo, della salvaguardia del territorio e dell'ambiente.
- 4. di dare atto che il Comune di Pontelandolfo, ai sensi dell'art.2, comma 10, della L.R. n.54/1985 e ss.mm.ii., è tenuto ad introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri

strumenti urbanistici con le previsioni di cui al presente atto, entro 90 gg. dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente atto.

- 5. di inviare il presente provvedimento:
 - 5.1 all'Assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile;
 - 5.2 alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 53 08;
 - 5.3 alla U.O.D. 53-08-07 Gestione tecnico-amministrativa delle cave, miniere, torbiere, geotermia;
 - 5.4 alla U.O.D. 53-08-10 Genio Civile di Benevento Presidio di Protezione Civile;
 - 5.5 alla U.O.D. 52-06-16 Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Servizio Territoriale Provinciale di Benevento
 - 5.6 all'U.D.C.P. U.O.D. 40 03 05 Bollettino Ufficiale Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione;
 - 5.7 al Comune di Pontelandolfo;
 - 5.8 alla Sig.ra Albini Orazia, presso lo studio dell'Avv. Silvio Ferrara, in Benevento, alla Via Goduti n.12.